

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

3.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni	7
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (731);	
Gasco ed altri: Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (245)	7
PRESIDENTE	7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21
ANDREONI	10, 13, 14
GASCO, Relatore	8, 10, 13, 14, 16, 17, 19
GUERRINI	13
SAVINO	8, 17, 19
TRIVA	10, 14
ZURLO, Sottosegretario di Stato per la sanità	8, 10, 13, 14
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	21

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Guerrini sostituisce, per la seduta odierna, il deputato Abbiati Dolores.

Discussione del disegno di legge: Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (731); e della proposta di legge Gasco ed altri: Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gasco, Agnelli Susanna, Giovanardi, Nicolazzi e Sandomenico: « Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ».

L'onorevole Gasco ha facoltà di svolgere la relazione.

La seduta comincia alle 15,40.

FORNI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1977

GASCO, *Relatore*. Innanzitutto debbo osservare che i provvedimenti oggi al nostro esame sono sostanzialmente coincidenti; tra essi propongo che sia scelto come testo base il disegno di legge governativo. Le linee del provvedimento sono già ampiamente note ai colleghi, poiché il tema era stato affrontato ampiamente nella scorsa legislatura e ripreso in questa nel corso del dibattito in sede referente.

Debbo solo informare che si è tenuta questa mattina una riunione informale tra i colleghi della Commissione, cui hanno partecipato esperti del Ministero della sanità, allo scopo di esaminare compiutamente il parere espresso dalle varie Commissioni sul provvedimento, in particolare quello espresso dalla Commissione affari costituzionali.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole circa il finanziamento del provvedimento in questione, mentre la Commissione affari costituzionali ha accompagnato il parere favorevole con alcune osservazioni.

In sostanza questa Commissione ravvisa la necessità di sostituire nei vari articoli della proposta di legge l'espressione « uffici sanitari medici provinciali delle regioni » con l'altra « autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali »; di sopprimere all'articolo 10, primo comma, le parole: « in quanto non sia regolata da speciale convenzione »; di trasformare, in riferimento all'articolo 13, la delega in trasferimento di competenza; di precisare, all'articolo 17, che gli enti che hanno diritto alla preferenza nella concessione di provvidenze, sono quelli a carattere pubblico.

A sua volta la Commissione giustizia, esprimendo il parere sulla proposta di legge n. 245, aveva formulato una serie di osservazioni che abbiamo attentamente esaminato.

Anche per quanto riguarda la Commissione trasporti e marina mercantile, il parere espresso è favorevole. Abbiamo poi esaminato una serie di emendamenti preannunciati da colleghi del gruppo comunista. La discussione, lunga e approfondita, è stata molto utile ed agli emendamenti, che l'onorevole Guerrini presenterà tra poco, in sede di esame dei singoli articoli, è stata data una migliore formulazione, cosa che senz'altro renderà più celeri i nostri lavori. Concludo preannunciando il mio pa-

rere favorevole a questi emendamenti, su cui già abbiamo tanto lavorato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Condivido i rilievi espressi dal relatore e mi limiterò a dare lettura alla Commissione di un telegramma del Ministero delle finanze:

« In relazione al disegno di legge concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamelibranchi (atto Camera 731) questo Ministero osserva che rendesi necessario ribadire, onde evitare dubbi interpretativi, che concessioni assentite autorità marittime zona mare di cui al V comma dell'articolo 2 sono soggette a tassa concessione governativa ». È quindi necessario aggiungere al citato articolo 2 un ultimo comma del seguente tenore: « Le concessioni da parte della competente autorità marittima di cui al V comma del presente articolo sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 109, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ».

Il Governo presenterà pertanto questo ulteriore emendamento al testo in discussione.

SAVINO. Vorrei ripetere all'onorevole Gasco la domanda che gli avevo già rivolto questa mattina: a chi sarà versata l'ammenda da lire 100 mila ad un milione, prevista all'ultimo comma dell'articolo 9?

Anche sull'articolo 6 ho qualche dubbio relativamente all'elencazione delle lauree: io anteporrei alle altre quella in biologia, mentre eliminerei quella in veterinaria, perché non vedo come in questo caso un veterinario possa fornire le necessarie garanzie.

Infine vorrei sapere perché all'ultimo comma dell'articolo 10 non viene rispettato per l'ammenda il rapporto dall'1 al 10, come in tutte le altre ammende previste nell'articolo.

PRESIDENTE. Discuteremo di questi problemi a suo tempo.

Il relatore, onorevole Gasco, ha proposto che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 731.

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'immissione al consumo alimentare dei molluschi eduli lamellibranchi è consentita alle condizioni previste dalla presente legge.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, le disposizioni della presente legge possono essere estese ad altri invertebrati marini eduli.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Le zone acquee marine, sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi, e quelle utilizzate per la molluschicoltura vengono classificate in:

- 1) approvate;
- 2) condizionate;
- 3) precluse.

Alla classificazione provvedono le regioni sulla base di una indagine, da disporre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diretta ad accertare le condizioni microbiologiche, chimiche e fisiche delle acque marine, secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 12.

Le zone acquee non ancora classificate devono considerarsi precluse.

I risultati dell'indagine dovranno tempestivamente essere trasmessi al Ministero della sanità ai fini degli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo 12. Il Ministero della sanità può disporre in qualsiasi momento ispezioni tecnico-sanitarie ed accertamenti microbiologici, chimici e fisici sulle acque del litorale nazionale.

Le concessioni da parte della competente autorità marittima di zone di mare approvate o condizionate per l'attivazione di impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi, sono subordinate ad un ulteriore accertamento igienico-sanitario da parte degli uffici sanitari medici provinciali delle regioni.

I privati cittadini, le cooperative, le società e gli enti che intendano intraprendere una attività relativa alla coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito in acque marine dei molluschi eduli lamellibranchi mediante la realizzazione di impianti fissi o galleggianti sulle coste e nelle acque marine, prima di chiedere la necessaria concessione alle competenti autorità marittime, devono inoltrare domanda scritta alla regione, per munirsi del nulla-osta sanitario relativo alla zona prescelta.

La domanda, oltre a tutte le indicazioni necessarie per facilitare l'individuazione della persona fisica o giuridica che la promuove, deve contenere la precisa indicazione della zona che si intende utilizzare e deve essere corredata da una piantina planimetrica con il progetto di massima degli impianti che si vogliono realizzare.

L'esercizio dell'impianto viene autorizzato dalla regione, dopo che sia stata accertata dai competenti uffici sanitari provinciali, la idoneità sotto l'aspetto igienico-sanitario degli impianti e la loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.

Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.

Chiunque esercita un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito senza la prescritta autorizzazione o in contrasto con gli eventuali obblighi e limitazioni imposti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni.

La pena di cui al precedente comma è raddoppiata per coloro che esercitano abusivamente un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in zone acquee condizionate o precluse.

Gli onorevoli Guerrini e Sandomenico hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dopo le parole « da disporre entro sei mesi » aggiungere le altre « e da realizzare entro un anno », e

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1977

dopo la parola « microbiologiche » aggiungere l'altra « biologiche ».

Al quarto comma dopo la parola « microbiologici », aggiungere l'altra « biologici ».

Dopo il nono comma aggiungere il seguente:

« La regione predispone la mappa delle acque marine classificate ai sensi del primo comma prospicienti il proprio litorale e la tiene aggiornata; a cura della regione la mappa è pubblicata e distribuita alle capitanerie di porto, agli uffici sanitari competenti, agli impianti di coltivazione e depurazione ed ai centri di raccolta, i quali la espongono al pubblico.

Copia delle mappe aggiornate va inviata al Ministero della sanità ».

L'onorevole Gasco ha presentato i seguenti emendamenti:

Al quinto comma sostituire le parole « degli uffici sanitari medici provinciali delle regioni » con le altre « delle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali ».

All'ottavo comma sostituire le parole « dai competenti uffici sanitari provinciali » con le altre « dalle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il nono comma aggiungere il seguente:

« Le concessioni da parte della competente autorità marittima di cui al quinto comma sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 109, sottosegretario 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ».

GASCO, *Relatore*. A mio avviso si tratta di espletare un concetto implicito; comunque non vi sono difficoltà all'accettazione di questo emendamento.

Vorrei chiarire il senso dei miei emendamenti. Ho presentato questi emendamenti in base all'osservazione contenuta nel parere della I Commissione affari costituzionali. Vorrei osservare che è fuori discus-

sione che sia la regione a stabilire la propria organizzazione sanitaria, ma la formulazione generica che ci viene proposta lascia non chiarito se l'« autorità sanitaria competente » debba essere un medico, oppure un chimico o il veterinario o altri. A mio parere il medico dovrebbe essere competente per ciò che concerne l'igiene dell'ambiente, mentre il veterinario è competente per quanto riguarda l'igiene dell'alimentazione della carne e del pesce.

Con questa formulazione, suggerita dalla I Commissione affari costituzionali, praticamente ribaltiamo il problema su ogni singola regione senza entrate nel merito.

Avverto inoltre che, se si approva l'emendamento, in sede di coordinamento la nuova formulazione dovrà sostituire in tutto il testo quella originaria.

ANDREONI. La sanità pubblica è regolata dalle leggi nazionali, che prevedono su tutti gli allevamenti di produzione di alimentazione umana la competenza del veterinario.

Bisogna vedere se gli stabilimenti di depurazione o coltivazione siano da considerare allevamenti. Se si considerano allevamenti ricadono, per il testo unico delle leggi sanitarie, sotto la giurisdizione del veterinario, o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto. Se, ad esempio, avviene una infezione di salmonella all'interno di uno stabilimento, va subito avvertito il sindaco che si rivolge all'ufficiale sanitario, o al veterinario comunale o, in mancanza dei primi due, al medico condotto.

Quindi, invece che « autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali », sarebbe meglio dire « ai sensi delle leggi vigenti ».

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il provvedimento parla di accertamenti igienico-sanitari. È pacifico che in questa materia il controllo spetta alla regione. La precisazione della Commissione affari costituzionali mi sembra superflua, comunque si può accettare dato che non è in contrasto con quanto intendeva disporre il testo originario.

TRIVA. Poiché in molte regioni non esiste più la figura del medico provinciale l'articolo, nella dizione attuale, per questa parte sarebbe inapplicabile; a me pare

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1977

quindi che l'osservazione della Commissione affari costituzionali sia da recepire in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Guerrini e Sandomenico al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Guerrini e Sandomenico al quarto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Gasco al quinto comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Gasco all'ottavo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo aggiuntivo dopo il nono comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Guerrini e Sandomenico aggiuntivo dopo il nono comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, si accerti che:

a) le zone acquee approvate e condizionate abbiano perduto i requisiti microbiologici, chimici e fisici precedentemente accertati, la regione provvede a riclassificarle sulla base delle loro effettive condizioni igieniche dandone comunicazione al Ministero della sanità;

b) negli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati siano insorte cause di insalubrità, la regione prefigge al concessionario un congruo termine per la rimozione di esse, disponendo, nel frattempo, la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

Nel caso di cui al precedente punto b), ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine prefissogli, o le cause di insalubrità non risultino eliminabili, la regione revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, informandone l'autorità marittima.

Il provvedimento di revoca è definitivo.

Dopo tale provvedimento l'autorità marittima competente procede alla revoca della concessione senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennità di sorta.

Nel caso di cui al precedente punto b), qualora si accerti che il concessionario era a conoscenza delle condizioni di insalubrità dell'impianto, si applicano le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 8.

Ove lo richiedano particolari situazioni sanitarie, il Ministro della sanità, con provvedimento motivato, vieta la raccolta, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

(È approvato).

ART. 4.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti dalle zone acquee marine approvate, sedi di banchi o giacimenti naturali, e quelli provenienti dagli impianti ubicati in zone acquee approvate o condizionate regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 2, prima di essere destinati al consumo diretto, o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale, devono essere preventivamente sottoposti negli impianti di depurazione:

a) al trattamento di risanamento, nonché alle operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, se appartenenti alle specie depurabili;

b) alle sole operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, se appartenenti alle specie non depurabili.

Nei centri di raccolta regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 5, potranno essere effettuate, per le specie non depura-

bili, le operazioni di cui al precedente comma, punto b).

Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltro agli impianti di depurazione, in imballaggi sigillati ed etichettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili.

I molluschi eduli provenienti da banchi o giacimenti naturali ubicati nelle zone acquee condizionate devono essere destinati, di norma, agli stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti, previa sterilizzazione, o agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte.

In particolari casi le autorità sanitarie competenti, sentito il Ministero della sanità, potranno consentire che i soli molluschi eduli depurabili di cui al precedente comma siano destinati al consumo diretto previo trattamento di risanamento negli impianti o stabilimenti di depurazione.

Chiunque contravviene al disposto di cui al primo e quarto comma del presente articolo è punito, rispettivamente, con le ammende, estinguibili in via amministrativa mediante oblazione, da lire 100 mila a lire 1 milione e da lire 200 mila a lire 2 milioni.

Chiunque raccolga per porre in commercio o ponga in commercio o somministri molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee precluse alla libera raccolta è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

(È approvato).

ART. 5.

L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta è rilasciata dalla regione a mezzo dell'ufficio sanitario medico provinciale, competente per territorio.

Presso i suddetti uffici è tenuto, in appositi registri, l'elenco aggiornato degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta nonché degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine autorizzati ai sensi dell'articolo 2. Ai titolari degli impianti viene rilasciato un certificato di iscrizione riportante il numero di registrazione ed attestante la idoneità, sotto il profilo igienico-sanitario, degli impianti stessi.

Copia dell'elenco ed i relativi aggiornamenti devono essere inviati, a cura dei predetti uffici, al Ministero della sanità - direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Il Ministero della sanità, al fine di rendere più agevole il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi, pubblica ogni anno la lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta con il relativo numero di registrazione, comunicandone di volta in volta le variazioni agli organi incaricati della vigilanza.

Tale lista dovrà essere esposta in tutti gli esercizi di vendita di cui all'articolo 9, terzo comma.

Chiunque contravviene al disposto del precedente comma è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Gli impianti o stabilimenti di depurazione, diretti da un laureato iscritto all'albo dei medici, dei veterinari, dei biologi e dei chimici, che risponde insieme al titolare dell'autorizzazione delle condizioni igienico-sanitarie dell'impianto, dell'efficacia del trattamento di depurazione e della salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi trattati, devono essere dotati:

a) di un laboratorio, debitamente attrezzato per eseguire controlli microbiologici e chimici delle acque marine e dei molluschi eduli lamellibranchi durante le varie fasi di lavorazione del prodotto ed in particolare prima, durante e dopo il ciclo di depurazione. Tale laboratorio è diretto dal direttore dello stesso impianto o da altro laureato iscritto agli albi precedentemente indicati;

b) di un reparto attrezzato per la cernita, il lavaggio, il confezionamento e l'etichettaggio, nonché per eventuali particolari preparazioni;

c) di un reparto per uffici e servizi amministrativi, completamente separato, dove sarà tenuto, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico delle partite di molluschi depurati, nonché dei risultati degli esami di laboratorio effettuati;

d) di un idoneo impianto per lo smaltimento delle acque reflue dello stabilimento.

I centri di raccolta, diretti da un responsabile che risponde delle condizioni igienico-sanitarie degli stessi, devono essere dotati delle attrezzature previste alle lettere b) e d) e devono avere un registro di carico e scarico regolarmente aggiornato, sul quale devono essere riportate anche le zone acque di provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi.

Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente articolo per gli impianti o stabilimenti di depurazione, nonché per i centri di raccolta è punito, rispettivamente, nel primo caso con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e nel secondo caso con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

ANDREONI. Il primo comma di questo articolo lascia ampio spazio, non voglio dire alla speculazione privata, ma all'iniziativa privata, perché mentre in tutti gli altri stabilimenti di produzione animale, dall'elefante al pulcino, è prevista la sovrintendenza dell'autorità sanitaria, qui il risanatore può nominare a sua scelta un direttore (che potrebbe anche essere suo fratello) e da ciò la mano pubblica rimane esclusa. Non dimentichiamo che per esempio nei macelli, il veterinario regionale può nominare, se lo ritiene opportuno, un veterinario coadiutore. Pertanto ho l'impressione che il primo comma dell'articolo 6 di fatto esautorizzi l'autorità sanitaria pubblica privatizzando troppo il settore mentre, quando si verificano casi di avvelenamento da molluschi, è proprio l'autorità sanitaria locale ad essere chiamata in causa.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Ma qui il discorso è diverso, non siamo nel campo dei controlli ma semplicemente in quello dell'elencazione delle attrezzature di cui devono disporre gli impianti di depurazione; è chiaro che poi questi impianti dovranno essere controllati dalla autorità sanitaria, ma di questo si parla negli articoli successivi. È comunque ovvio che quando c'è una autorizzazione ci sarà anche il successivo controllo per vedere come funziona l'autorizzazione che è stata data.

GASCO, *Relatore*. Il controllo e la vigilanza igienico-sanitaria sono previsti all'articolo 8.

ANDREONI. La paura è che, mancando il controllo della mano pubblica per la nomina del direttore dell'impianto, si possa verificare il caso della mancata denuncia di una malattia dei molluschi, ove questa venisse scoperta. Il privato potrebbe anche essere indotto a non denunciare un'infezione per non danneggiare un amico o un parente. L'unico modo per ovviare a questo pericolo è quello di attribuire il posto di direttore dello stabilimento o quello di direttore del laboratorio mediante concorso pubblico.

GUERRINI. In primo luogo penso che quando si parla di depuratori sia necessario scendere nel concreto della realtà italiana. I depuratori che già esistono e che funzionano (male!) sono soltanto quattro e sono in proprietà tra comuni e cooperative, ed ora con questo disegno di legge si tende alla creazione di stabulari in cooperazione tra gli enti pubblici e le cooperative. Pertanto l'eccezione da lei sollevata, onorevole Andreoni, è priva di fondamento sia nei confronti della realtà attuale che dell'orientamento del disegno di legge. Se infatti non possiamo imporre al privato di spendere i suoi soldi in una certa maniera, possiamo, come Stato, privilegiare le cooperative e gli enti pubblici, nel senso che il privato è liberissimo di fare gli stabilimenti che vuole, sotto il controllo della legge, ma l'orientamento affermato nella legge stessa è che siano favorite le associazioni dei lavoratori. Ritengo quindi che le preoccupazioni che lei ha avanzato non abbiano ragione di essere.

ANDREONI. Non vedo il perché. Ho una certa esperienza di problemi agricoli e posso dire che praticamente in nessuna legge è affermata una priorità delle cooperative e dei coltivatori diretti. Proprio in questo momento assistiamo a concentrazioni di grosse aziende che non godono di alcun contributo. E il sottosegretario Zurlo credo possa confermarlo.

PRESIDENTE. Per riassumere un po' i termini della questione, credo che per l'onorevole Andreoni non sia sufficiente l'autorizzazione prevista dall'articolo 5, ma ritenga che anche il titolare dell'autorizza-

VII. LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1977

zione dovrebbe essere sottoposto al parere dell'autorità sanitaria e che il direttore dovrebbe essere nominato per pubblico concorso.

ANDREONI. O su parere dell'autorità sanitaria.

TRIVA. Penso si possa andare incontro alla preoccupazione dell'onorevole Andreoni adottando la dizione « è responsabile » invece che « risponde »: in questo modo il controllo è reso più penetrante.

GASCO, *Relatore*. Vorrei far rilevare all'onorevole Andreoni che già adesso il controllo del mercato del pesce è esercitato dal veterinario. Con questo provvedimento compiamo un passo avanti, stabilendo che i molluschi che non provengono da acque pure debbano sottostare a processi di depurazione. Non capisco allora perché coloro che dirigono gli impianti in cui avvengono questi processi di depurazione, e che sono soggetti ai controlli previsti dalle leggi regionali, dovrebbero essere nominati per pubblico concorso. Si tratta di un'opera di depurazione ben diversa dall'attività di macellazione, citata ad esempio dall'onorevole Andreoni, in cui vi può essere il pericolo di infestare le carni.

Con questo provvedimento stiamo avviando il nostro paese, con fatica e con un costo non indifferente (non solo per il contributo che grava sulla finanza pubblica, ma anche perché i molluschi, alla fine di questo processo di depurazione costeranno certamente di più), a diventare un grosso produttore di molluschi lamelibranchi e anche un esportatore, e ad attuare in certa misura la tutela e il recupero dell'ambiente.

Abbiamo previsto particolari controlli da parte delle autorità sanitarie, che penso siano sufficienti. Per fare un esempio, quando vengono messi in circolazione dei medicinali il controllo viene fatto non sugli impianti industriali ma sul prodotto finale, che deve essere corrispondente a quello autorizzato, nel caso dei farmaci, dai competenti servizi del Ministero.

Nel caso che ci interessa avviene, in sostanza, lo stesso procedimento per i mitili raccolti dai pescatori; personalmente, non credo alla possibilità dell'impianto di grandi industrie per la produzione di cozze e mitili, data la realtà sociale del nostro

paese in cui questa coltivazione viene fatta solo a livello artigianale, da piccoli pescatori.

Circa gli impianti di depurazione è ovvio, quindi, che in Italia non ne potranno sorgere a centinaia, anzi se si arriverà a promuoverne una decina le cose andranno già bene. La vigilanza sugli impianti (ai quali affluirà il prodotto raccolto da molti pescatori) è un compito che è interesse delle regioni esercitare, mentre l'aspetto sanitario rimane di competenza dello Stato proprio perché i profili igienico-sanitari del provvedimento sono stati considerati predominanti.

Alcune regioni, in particolare quelle adriatiche, sono molto interessate a promuovere questi impianti che, ripeto, non credo ammonteranno a più di otto-dieci, in totale. Non vedo, quindi, la necessità di appesantire i controlli oltre quelli già previsti nell'articolo 8 e oltre le sanzioni disposte, che arrivano fino a 6 milioni di multa e sei mesi di arresto.

ANDREONI. In Italia, senza contare il caso della provincia di Napoli, ci sono stati moltissimi casi di avvelenamento da frutti di mare, mai denunciati.

Non desidero difendere alcun interesse, ma esprimo alcune preoccupazioni che pongo all'attenzione dei colleghi. Data la gravità delle infestazioni e la presenza di salmonelle e di coli è strettamente necessaria la depurazione, ma a questo punto non vedo come un chimico sia in grado di riconoscere, per esempio, la presenza di salmonelle, dato che saprà tutto sui minerali, ma certo non conosce niente della materia che interessa.

Anche in questo senso, a mio avviso, il testo dell'articolo deve essere emendato. Comunque restano a verbale le mie preoccupazioni. Ripeto, in Italia ci sono due grosse piaghe che non vengono mai denunciate: gli avvelenamenti da molluschi e le brucellosi, che invece sarebbe obbligatorio denunciare. È in relazione a tutto questo che ho espresso le mie preoccupazioni.

ZURLO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. A me pare che le osservazioni dell'onorevole Andreoni siano esatte, però non tengano conto che dopo l'articolo 6 vi è l'articolo 8. All'articolo 6 si stabiliscono le caratteristiche degli impianti di depura-

zione come l'organizzazione ed il funzionamento, mentre all'articolo 8 si prevede che tali impianti debbano essere controllati dalle autorità sanitarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Andreoni ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere, dopo le parole « dei biologi » le altre « e dei chimici ».

L'onorevole Triva ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola « risponde » con le altre « è responsabile ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Andreoni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Triva.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 7 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti di depurazione o nei centri di raccolta vengono sottoposti ai trattamenti previsti nei precedenti articoli 4 e 6 e alle eventuali operazioni richieste per la commercializzazione di alcune specie, nonché al confezionamento ed etichettaggio.

Le confezioni, opportunamente sigillate, devono contenere una sola specie di molluschi eduli lamellibranchi e riportare su apposite etichette inalterabili ed inamovibili, le seguenti indicazioni:

a) stabilimento di depurazione o centro di raccolta con relativo numero di registrazione;

b) specie di molluschi;

c) peso;

d) data di raccolta;

e) data di confezionamento.

I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti per la conservazione in scatola o altri recipienti, e negli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte, saranno sottoposti al trattamento conservativo previa idonee operazioni di cernita e lavaggio.

Chiunque contravviene al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

La regione fa eseguire a cura degli uffici sanitari medici provinciali e dei locali laboratori provinciali di igiene e profilassi, o di altri laboratori all'uopo autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, periodici sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari con controlli microbiologici, chimici e fisici delle acque di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché di quelle utilizzate negli stabilimenti di depurazione per il risanamento dei molluschi eduli lamellibranchi.

La vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento degli stabilimenti di depurazione, sui centri di raccolta, sugli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine e sul trasporto, è esercitata dalla regione per mezzo delle autorità sanitarie mediche che possono avvalersi anche delle autorità sanitarie veterinarie; la vigilanza in sede di distribuzione è esercitata per mezzo delle autorità sanitarie veterinarie secondo le competenze previste dalle disposizioni di legge.

Nel caso in cui si accerti l'insalubrità dei molluschi provenienti da stabilimenti di depurazione o centri di raccolta, l'autorità sanitaria provvede ai sensi dell'articolo 3, lettera b). Il titolare dell'autorizzazione è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

L'autorità sanitaria locale predispone inoltre le misure di controllo idonee ad accertare l'effettiva provenienza dei molluschi dalle zone marine di cui all'articolo 2.

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1977

Su richiesta di tale autorità, le capitanerie di porto, le guardie di finanza e gli agenti previsti dall'articolo 13 collaborano per gli adempimenti di cui al precedente comma.

Gli onorevoli Guerrini e Sandomenico hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dopo le parole « controlli microbiologici », aggiungere la parola « biologici ».

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Nel caso in cui si accerti che lo stabilimento di depurazione o il centro di raccolta ha immesso al consumo molluschi insalubri, l'autorità sanitaria provvede ai sensi dell'articolo 3, lettera b). Il titolare dell'autorizzazione e il direttore dell'impianto o stabilimento di depurazione o del centro di raccolta sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

GASCO, *Relatore*. Con questo nuovo comma intendiamo limitare le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del direttore dello stabilimento al momento dell'immissione al consumo dei molluschi, in quanto non è giusto che essi rispondano anche per tutti i successivi passaggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guerrini e Sandomenico.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Gasco.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

I molluschi eduli lamellibranchi confezionati e pronti per il consumo alimentare

devono essere accompagnati, per il trasporto e la spedizione, da un'attestazione rilasciata dal direttore responsabile dell'impianto di depurazione o del centro di raccolta dalla quale risultino le seguenti indicazioni:

a) impianto di depurazione o centro di raccolta con relativo numero di registrazione;

b) impianto di coltivazione o di deposito o specchi acquei di provenienza;

c) specie di molluschi eduli, quantità in peso, numero dei colli;

d) destinatario.

I molluschi eduli lamellibranchi possono essere ammessi al consumo alimentare unicamente nelle confezioni originali sigillate, munite di regolare etichetta.

La vendita all'ingrosso ed al minuto dei molluschi è consentita esclusivamente in depositi, mercati, esercizi o chioschi regolarmente autorizzati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 11.

È in ogni caso vietata la vendita ambulante ed il rinfresco dei molluschi, come pure ogni altra operazione che comunque possa, durante il trasporto o la vendita, compromettere la salubrità del prodotto; è altresì vietato il deposito in specchi acquei marini dei molluschi confezionati destinati al consumo.

Saranno rifiutate dagli uffici di accettazione dei servizi di trasporto pubblico le spedizioni di molluschi non conformi alle norme di cui al primo comma del presente articolo ed al secondo comma dell'articolo 7.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole:

« È in ogni caso vietata la vendita ambulante ed » con le altre: « È in ogni caso vietata la vendita ambulante di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398 salvo quando venga effettuata nei locali o chioschi regolarmente autorizzati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 11. È anche vietato ».

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1977

GASCO, *Relatore*. La sostanza del comma non cambia, però esso va modificato in modo da renderlo coerente con la figura del venditore ambulante che è cambiata in base alla recente legge n. 398 del 1976.

SAVINO. A chi dovrà essere versata l'oblazione prevista all'ultimo comma? Alla regione, oppure a chi ha rilasciato l'autorizzazione?

GASCO, *Relatore*. Credo che in questo caso si debbano seguire i criteri generali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gasco.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

L'importazione di molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo diretto, in quanto non sia regolata da speciale convenzione, è subordinata ad autorizzazione preventiva del Ministero della sanità, su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite dei competenti organi della regione alla quale il prodotto è destinato; tale autorizzazione è rilasciata solo a ditte che possono avvalersi, direttamente o indirettamente, di stabilimenti di depurazione autorizzati ai sensi della presente legge.

L'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi è subordinata alla presentazione di apposito documento sanitario rilasciato dall'autorità estera competente, dal quale risulti l'indicazione del bacino di coltivazione o di raccolta del prodotto e la dichiarazione che trattasi di bacino salubre, la data di raccolta e di spedizione, il numero dei colli sigillati, il peso, le specie di molluschi eduli e il destinatario.

Il certificato, vistato dall'autorità sanitaria di confine, dopo controllo favorevole, deve scortare i colli fino a destinazione.

I molluschi eduli lamellibranchi importati, per essere ammessi al consumo alimentare, devono essere sottoposti a procedi-

mento di depurazione e relativi controlli, nonché alle operazioni di cernita, lavaggio, etichettaggio e confezionamento secondo le norme contenute nella presente legge.

Il Ministero della sanità, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni cui debbono ottemperare le ditte per l'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi non depurabili.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 6 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Gli onorevoli Guerrini e Sandomenico hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

« Nel caso di convenzione bilaterale il Ministero della sanità riconosce dopo accertamento la validità della depurazione effettuata nel paese di origine ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

La conservazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve avvenire in depositi autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. I prodotti devono essere conservati esclusivamente in ambiente a temperatura controllata.

I locali adibiti alla conservazione dei prodotti di cui alla presente legge non possono essere destinati alla conservazione di altri alimenti e sostanze.

Il titolare del deposito deve tenere, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico dal quale risultino la provenienza, la data di arrivo del prodotto e gli estremi dell'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 9.

Chiunque intende esercitare la vendita diretta al consumatore dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve munirsi dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco a norma della legge 11 giugno 1971, n. 426, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

L'autorizzazione stessa viene rilasciata previo parere favorevole dell'ufficiale sanitario, il quale deve accertare l'idoneità dei locali e dei banchi, nonché la sufficienza dei mezzi di conservazione, anche nei riguardi della vendita da eseguirsi sui banchi dei pubblici mercati.

I locali o chioschi adibiti alla vendita devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere convenientemente arieggiati e mantenuti in perfetto stato di pulizia;

b) le pareti laterali, per un'altezza di metri 2, e i pavimenti devono essere rivestiti da materiale impermeabile e facilmente lavabile e non devono presentare soluzioni di continuità;

c) devono essere provvisti di un locale che funzioni da deposito e sia munito di impianto refrigerante atto ad assicurarvi una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalità del prodotto.

I banchi di deposizione devono essere:

1) costituiti od almeno ricoperti da materiale impermeabile e lavabile che non presenti soluzioni di continuità;

2) muniti di un dispositivo che metta la merce al riparo da ogni eventuale insudiciamento e da contatti o manipolazioni del pubblico;

3) muniti di impianto refrigerante che assicuri una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalità del prodotto.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può stabilire eventuali altri requisiti igienici dei predetti locali, chioschi e banchi di vendita.

Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto:

1) i requisiti microbiologici, chimici e fisici delle acque approvate e condizionate, le metodiche, le modalità di prelievo dei campioni di acqua, la periodicità delle ispezioni tecnico-sanitarie e dei controlli microbiologici, chimici e fisici di cui all'articolo 8; i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione e le modalità dell'eventuale trattamento di dette acque con mezzi meccanici, fisici e/o chimici al fine di renderle idonee, sotto il profilo microbiologico e chimico, alla depurazione dei molluschi eduli e al mantenimento della loro vitalità;

2) l'elenco delle specie di molluschi eduli lamellibranchi soggette a trattamento di depurazione e le modalità del trattamento stesso;

3) le modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli; gli eventuali dispositivi da utilizzare per la vendita diretta o per la somministrazione dei molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo alimentare allo stato crudo; le specie di molluschi che, per particolari condizioni biologiche o esigenze commerciali, possono essere vendute sgusciate o sfuse;

4) i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alle rispettive destinazioni, le modalità del prelievo dei molluschi eduli lamellibranchi da sottoporre ad analisi microbiologica e chimica, durante le varie fasi dalla produzione alla commercializzazione del prodotto, e le metodiche di analisi.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana l'elenco delle acque precluse alla raccolta di molluschi eduli.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello della sanità, sono determinate le modalità ed i periodi per lo sfruttamento razionale dei banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi. Con lo stesso decreto viene stabilita la documentazione richiesta per l'autorizzazione alla captazione delle acque marine destinate al rifornimento degli impianti di depurazione.

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1977

L'onorevole Savino ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, alla fine del primo capoverso, dopo la parola: « decreto » aggiungere le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

SAVINO. Ho presentato questo emendamento perché all'articolo 2, secondo comma, si prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge la regione debba disporre un'indagine sulla cui base procedere alla classificazione delle acque secondo i criteri previsti dal decreto del ministro della sanità di cui, appunto, all'articolo in questione.

GASCO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guerrini e Sandomenico hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, al punto 1), dopo la parola: « microbiologici » aggiungere l'altra: « biologici ».

Al primo comma, al punto 2), sostituire le parole: « soggette a trattamento di depurazione » con l'altra: « depurabili ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Savino.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo emendamento Guerrini.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Guerrini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e dei relativi decreti

di esecuzione è delegata alle autorità sanitarie regionali che la esercitano in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità e, per quanto di competenza, dal Ministero della marina mercantile.

L'accertamento delle infrazioni alla presente legge ed alle disposizioni applicative da emanare con successivi decreti può essere altresì effettuato dalle guardie di finanza, dal personale delle capitanerie di porto e degli uffici di porto che riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 1235 del codice della navigazione, dagli agenti della sanità marittima, dai carabinieri, dagli agenti di pubblica sicurezza e da ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria, nonché dalle guardie comunali.

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole « è delegata » con l'altra « compete ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

I molluschi eduli lamellibranchi se risultino provenienti da zone acque precluse o da impianti non autorizzati ovvero risultino posti in vendita:

con requisiti microbiologici, biologici, chimici o fisici difforni da quelli prescritti dai decreti del Ministro della sanità;

sottoposti a qualsiasi tipo di manipolazione che li renda insalubri o venduti sfusi o sgusciati, salvo i casi previsti dall'articolo 12, n. 3, ovvero in confezioni sprovviste di sigillo o di etichette;

morti o non vitali o non mantenuti alle temperature prescritte dai decreti del Ministro della sanità;

sprovvisti di idonea protezione contro l'azione della polvere e degli agenti atmosferici;

devono essere confiscati e distrutti in quanto dannosi.

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1977

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento:

Alla penultima riga sostituire la parola « confiscati » con l'altra « sequestrati ».

Gli onorevoli Guerrini e Sandomenico hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo 14 dopo la parola « dannosi » aggiungere le altre « od utilizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ».

Pongo in votazione l'emendamento Gasco.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Guerrini.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 15.

Chiunque contravviene alle norme della presente legge, salvo i casi espressamente previsti, è punito con l'ammenda da lire 80 mila a lire 800 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

(È approvato).

ART. 16.

Nei casi in cui è previsto che l'ammenda sia estinguibile in via amministrativa mediante oblazione, si applica quanto disposto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministero della sanità provvede ad erogare alle regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire 10 miliardi in ragione

di lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1976.

I predetti stanziamenti saranno utilizzati dalle regioni nei limiti delle somme loro assegnate, anche per la concessione di provvidenze alle cooperative della pesca, agli enti e alle imprese individuali e collettive di molluschicoltura, per gli scopi di cui al comma precedente; le cooperative della pesca e gli enti avranno la preferenza rispetto agli altri soggetti.

La erogazione di tali provvidenze sarà regolata con legge regionale.

Ai fini del presente articolo le regioni presenteranno al Ministero della sanità i relativi progetti corredati da circostanziata relazione e da preventivo di spesa.

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla penultima riga del secondo comma, dopo la parola « enti » le altre « a carattere pubblico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 18.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 1976 e 1977 si fa fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 19.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle coltivazioni e ai depositi in zone acquee non sottoposte alla competenza dell'amministrazione marittima.

(È approvato).

ART. 20.

Restano ferme le disposizioni in materia di concessione di demanio marittimo ed in materia di sanità che non siano in contrasto con le norme della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e all'importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'onorevole Gasco ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la legge 4 luglio 1929, n. 1315 è abrogata ».

GASCO, Relatore. Poiché vi sarebbe un vuoto legislativo se la legge 4 luglio 1929, n. 1315 venisse subito abrogata, ho ritenuto opportuno presentare questo emendamento al fine di ovviare a tale inconveniente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Gasco.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 22.

Gli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolar-

mente autorizzati, già in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, proseguono la loro attività a condizione che entro il termine di due mesi presentino alla regione, tramite la competente autorità sanitaria, istanza di nuova autorizzazione.

Entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza la regione, mediante ispezioni, accerta l'idoneità dell'impianto, e, nel caso in cui quest'ultimo non risulti rispondente alle norme della presente legge, prefigge un congruo termine per l'adeguamento dello stesso, disponendo nel frattempo la sospensione dell'esercizio.

Nel caso in cui nel termine stabilito l'impianto non sia reso idoneo la regione revoca la precedente autorizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 3.

(È approvato).

ART. 23.

Gli impianti di refrigerazione dei locali, chioschi e banchi adibiti alla vendita dei molluschi eduli lamellibranchi possono, per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere sostituiti con l'impiego di ghiaccio di acqua potabile e di ghiaccio di acqua marina salubre a condizione che il ghiaccio non venga a contatto diretto con i molluschi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (731):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GENNAIO 1977

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 731 risulta assorbita la proposta di legge Gasco ed altri n. 245.

Se non vi sono obiezioni chiedo inoltre alla Commissione di autorizzarmi al coordinamento formale del testo ora approvato.

(Così rimane stabilito).

Hanno preso parte alla votazione:

Agnelli Susanna, Andreoni, Barba, Berlinguer Giovanni, Boffardi, Brusca, Carloni Maria Teresa, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia, Cirino Pomicino, Del Duca, Forni, Gasco, Giovagnoli Angela, Guer-

rini, Lussignoli, Marraffini, Martini Maria Eletta, Milano Vanda, Morini, Orsini Bruno, Palopoli, Presutti, Rosini, Sandomenico, Savino, Tessari Giangiacomo, Triva.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO